

#### ARTICOLO 1

1. La Regione Puglia, al fine di custodire, preservare e promuovere la qualità del voto dei futuri cittadini attivi favorisce la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale attraverso l’istituzione di un Consiglio Comunale dei Giovani.
2. Il Consiglio comunale dei Giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 14 e i 21 anni, autonomamente istituito dai Comuni della Puglia, che promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale della propria comunità, allo scopo di favorire la libera espressione dei giovani su tutte le questioni che riguardano i territori comunali, con particolare attenzione alle aree tematiche di maggiore interesse per i giovani.

#### ARTICOLO 2

1. Il Consiglio comunale dei Giovani è istituito in tutti quei Comuni della Puglia che decidono di aderire all’iniziativa nell’ambito della propria autonomia organizzativa ed amministrativa.

#### ARTICOLO 3

1. Il Consiglio comunale dei Giovani per espletamento delle sue funzioni potrà avvalersi delle strutture e delle attrezzature che saranno messe a disposizione dal Comune.

#### ARTICOLO 4

1. Il Consiglio comunale dei Giovani, al fine di valorizzare il contributo che i ragazzi possono dare al sostegno del progresso civile e sociale della comunità di appartenenza, può presentare proposte di deliberazione ai Consigli Comunali e alle Giunte ed esprimere parere preventivo sugli atti fondamentali emanati dai Consigli Comunali, dai Sindaci o dalle Giunte che riguardino specificatamente i giovani o la

condizione giovanile. A tal fine le Amministrazioni comunali sono tenute a dare tempestiva conoscenza al Consiglio comunale dei Giovani, del contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con le politiche giovanili.

2. Le Amministrazioni comunali hanno altresì facoltà di richiedere al Consiglio comunale dei Giovani un parere preventivo non vincolante anche in ambiti non contemplati dal comma precedente; in tal caso il Consiglio comunale dei Giovani è tenuto ad esprimere il parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Il Consiglio comunale dei Giovani nell'esercizio dei propri compiti istituzionali si avvale di tutti gli strumenti che ritiene più efficaci per la consultazione della popolazione giovanile, verso ~~con~~ la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, nonché deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'Associazionismo giovanile, valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dai Comuni e da ogni altro soggetto istituzionale, i cui effetti abbiano risonanza sui territori comunali, raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani, sotto tutti gli aspetti.
4. Il Consiglio comunale dei giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta ai Consigli Comunali e alla popolazione giovanile, una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune di appartenenza, riferita all'anno precedente.
5. Ogni membro del Consiglio comunale dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

## ARTICOLO 5

1. Il Consiglio comunale dei Giovani è composto da un numero pari a quello dei componenti il Consiglio Comunale.
2. Possono essere eletti nel Consiglio comunale dei Giovani le ragazze e i ragazzi, residenti o domiciliati nel territorio comunale, che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e non hanno superato il ventunesimo anno di età alla data di elezione.

3. I candidati non devono aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.
4. Gli eletti, con metodo proporzionale a scrutinio di lista, restano in carica preferibilmente per tutta la durata del mandato comunale.

#### ARTICOLO 6

1. La prima seduta, successiva alle elezioni del Consiglio comunale dei Giovani, è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal consigliere eletto più anziano che la presiede fino all'elezione del Presidente.
2. Il Consiglio comunale dei Giovani inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni bimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

#### ARTICOLO 7

1. Il Consiglio comunale dei Giovani, durante la prima seduta, successivamente alla convalida degli eletti procede con la elezione al suo interno di un presidente ed un vicepresidente.
2. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti, in ogni caso, per più di due mandati consecutivi.

#### ARTICOLO 8

1. Il Consiglio comunale dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.
2. I membri del Consiglio comunale dei Giovani cessano anticipatamente dalla loro carica per dimissioni o decadenza.

3. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del consiglio.
4. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
5. In ogni caso di cessazione per una delle cause di decadenza dalla carica, ai membri del Consiglio comunale dei Giovani subentra il primo dei candidati non eletti della stessa lista in base al numero dei voti conseguiti.

#### ARTICOLO 9

1. Le adunanze del Consiglio comunale dei Giovani sono pubbliche.
2. Il Consiglio comunale dei Giovani delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

#### ARTICOLO 10

1. Per quanto attiene le modalità di elezione ed organizzazione interna del Consiglio Comunale dei Giovani si rinvia alle disposizioni di Regolamento dei singoli comuni.

#### ARTICOLO 11

1. L'istituzione dei Consigli comunali dei giovani potrà avere luogo presso i singoli Comuni, a decorrere dalla consiliatura immediatamente successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.